

DECISIONE N. 183**del 27 giugno 2001****relativa all'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio in materia di assistenza sanitaria in caso di gravidanza e parto****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2002/155/CE)**

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi della sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽¹⁾, in conformità del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa o di interpretazione derivante dal presente regolamento e dei regolamenti ulteriori,

visto l'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo alle persone il cui stato necessiti di prestazioni immediate durante la dimora nel territorio di un altro Stato membro, e

considerando quanto segue:

- (1) Un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), ostacolerebbe sostanzialmente la libera circolazione delle donne incinte il cui stato imponga trattamenti o controlli medici costanti e regolari che facciano presumere un bisogno immediato di prestazioni in caso di dimora temporanea sul territorio di un altro Stato membro.
- (2) Va evitato ogni abuso delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), da parte delle donne incinte che si recano temporaneamente sul territorio di un altro Stato membro per ricevere nello stesso prestazioni in natura previste in caso di gravidanza, ma che non soddisfano la procedura prevista alla lettera c) dello stesso articolo, in base al quale la concessione di tali prestazioni è subordinata al rilascio di un'autorizzazione preliminare da parte dell'istituzione competente.
- (3) Di conseguenza, è importante chiarire l'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), al fine di precisare che tale disposizione si applica anche alle cure regolari e costanti, necessarie per le donne incinte fino all'inizio della 38^a settimana di gravidanza.

Deliberando nelle condizioni stabilite all'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71,

DECIDE:

1. Le cure sanitarie relative alla gravidanza o al parto che intervengano prima dell'inizio della 38^a settimana di gravidanza e che siano somministrate in uno Stato membro diverso da quello competente o di residenza per una persona che possa invocare le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71, sono considerate come immediatamente necessarie, conformemente alle disposizioni precitate, purché le ragioni di tale soggiorno non siano di natura medica.

Queste cure sono erogate dall'istituzione del luogo di soggiorno secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

2. La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Si applica a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Presidente della commissione amministrativa

Bengt SIBBMARK
